

## MOZIONE URGENTE

Per la **revoca della DGR n. 198 del 22 marzo 2010** recante “*Costituzione di parte civile. Direttive*”.

### IL CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE

#### Premesso che

- Con DGR n. 198 del 22 marzo 2010, la Giunta Regionale all’unanimità (assente solo Assessore Muccilli) ha deliberato quanto segue: “(...) **in via generale la Giunta ritiene che, di norma, non è necessaria la costituzione di parte civile nel procedimento penale**”, specificando la condizione che “*il servizio avvocatura regionale provveda, sino alla formazione del giudicato, alle necessarie interruzioni periodiche del termine prescrizione del diritto al risarcimento del danno*”;

#### Considerato che

- La DGR citata non reca alcuna firma né alcun parere dirigenziale, dunque appare direttamente ed unicamente riconducibile ad una **scelta politico-discrezionale della Giunta** regionale;
- nelle premesse del deliberato integralmente richiamate quale presupposto di legittimità e di opportunità per la sua adozione, è detto testualmente “*preso atto di quanto riferito dal relatore **Presidente Michele Iorio***”, anche con riferimento ad una non meglio precisata competenza della Giunta (*sic!*) a “*valutare i profili connessi alla **notizia criminis** sulla base di una istruttoria tecnica di competenza di codesto servizio*” (a quale servizio ci si riferisca non è tuttavia chiarito, visto che si tratta di una relazione del Presidente della Regione);
- l’affermazione del **novello principio di ordine generale** di non costituzione di parte civile nei procedimenti penali si fonda, tra l’altro, sulle richiamate precedenti deliberazioni di Giunta n. 1120 del 31.10.2008 e n. 01 del 08.01.2010 (processo Turbogas) relative entrambe a procedimenti giudiziari riferibili al Presidente Iorio, e la seconda anche ad un dirigente regionale e all’Assessore Vitagliano;
- che lo stesso Presidente Iorio ha opportunamente ritenuto di non partecipare, dunque di astenersi, all’adozione delle predette deliberazioni in quanto riferibili a procedimenti penali che investono la sua persona;

#### Rilevato che

- il richiamo al principio di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna di cui all’art. 27, comma 2, della Costituzione appare improprio e del tutto inconfidente, anche perché la costituzione di parte civile, come disciplinata dall’ordinamento penalistico e processual penalistico non risulta, almeno fino ad oggi, in contrasto con il predetto principio costituzionale, ponendosi al contrario quale presidio di garanzia di altri valori costituzionalmente rilevanti quali il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost.;

### **IMPEGNA**

**IL GOVERNO REGIONALE A REVOCARE, CON EFFETTO IMMEDIATO, LA DGR N. 198/2010**, in quanto politicamente inopportuna, nonché priva dei presupposti motivazionali che appaiono del tutto infondati, oltre che adottata in probabile violazione di legge segnatamente in spregio del dovere di astensione in sede di adozione dei componenti della Giunta a vario titolo interessati dal contenuto dispositivo della medesima.

**MASSIMO ROMANO**